

# Statuto dell'Associazione Quartiere Preonzo

Nome e sede	<b>Art. 1</b> A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un'associazione denominata "Associazione Quartiere Preonzo" (in seguito associazione) con sede nella casa comunale, nel quartiere di Preonzo a Bellinzona.
Finalità (scopo) (art. 60 cpv. 1 CC e 91 ORC)	<b>Art. 2</b> <sup>1</sup> L'associazione ha quale fine la valorizzazione del quartiere, della sua storia, delle sue peculiarità e delle sue tradizioni, la salvaguardia degli interessi della popolazione locale. <sup>2</sup> Promuove la partecipazione su tematiche e problematiche d'interesse locale, favorisce il dialogo all'interno del quartiere, funge da intermediario con il Municipio, collabora in modo costruttivo con le autorità e le istituzioni anche in tema di comunicazione interna. In particolare l'Associazione di quartiere interagisce con tutte le Società che operano in corrispondenza dello stesso territorio. <sup>3</sup> La pluralità di espressione deve essere garantita. <sup>4</sup> L'associazione non persegue scopo di lucro, è apolitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata.
Statuto associativo	<b>Art. 3</b> <sup>1</sup> Il funzionamento dell'associazione è disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e dal presente statuto dell'Associazione (in seguito statuto). <sup>2</sup> Lo statuto è approvato dall'Assemblea sociale dell'associazione. <sup>3</sup> Lo statuto diventa esecutivo con l'approvazione dell'Assemblea e, per il rapporto con il Comune di Bellinzona, attraverso l'approvazione del Municipio della Città di Bellinzona.
Mezzi, contributi sociali (art. 71, 75a CC, art. 92 lett. h ORC)	<b>Art. 4</b> <sup>1</sup> Per il perseguimento dello scopo dell'associazione, ogni socio è tenuto al versamento di una tassa sociale annua fissata a CHF 10.00. <sup>2</sup> Contributi speciali, donazioni e proventi di manifestazioni organizzate dall'associazione stessa, confluiscono nel patrimonio sociale.
Soci – ammissione (art. 65 cpv. 1 e art. 70 cpv. 1 CC)	<b>Art. 5</b> <sup>1</sup> Ogni persona fisica di età superiore ai 15 anni, residente nel Quartiere di Preonzo può diventare socio attivo dell'associazione attraverso il pagamento della tassa sociale di cui all'articolo precedente. <sup>2</sup> Lo stesso diritto spetta alle persone fisiche e giuridiche che, pur risiedendo altrove, rappresentano interessi collettivi importanti per il Quartiere. <sup>3</sup> Ogni persona giuridica portatrice di interessi collettivi collegati al Quartiere può diventare socio attivo dell'associazione, dimostrando al Comitato di quartiere la propria legittimazione e pagando la tassa sociale. La persona giuridica deve notificare i/ai propri/i rappresentanti/e abilitati/o ad agire in seno all'Assemblea. Durante lo svolgimento dei lavori assembleari la persona giuridica può essere rappresentata da un solo incaricato. <sup>4</sup> Le richieste delle persone fisiche non domiciliate e delle persone giuridiche sono da inoltrare al Comitato di quartiere che ne vaglia l'idoneità e l'accettazione. In caso di contestazione da parte del socio candidato, decide l'Assemblea sociale.

Cessazione  
dell'appartenenza

- Art. 6** <sup>1</sup>L'appartenenza cessa:
- nel caso di persone fisiche mediante dimissione, decesso o cambio di residenza al di fuori del Quartiere di Preonzo;
  - nel caso di persone giuridiche mediante dimissione o scioglimento della società;
  - con il mancato pagamento della tassa annuale.

Dimissioni ed esclusioni  
(art. 70 cpv. 2 e art. 72 CC)

- Art. 7** <sup>1</sup>Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento, con il preavviso di almeno due mesi prima della fine dell'anno civile. La lettera di dimissione deve essere inviata al Comitato di quartiere.
- <sup>2</sup>Il Comitato decide sull'esclusione di un socio dall'Associazione. In caso di contestazione da parte del socio escluso, decide l'Assemblea sociale.

Organi dell'associazione  
(art. 64 CC)

- Art. 8** Gli organi dell'associazione sono:
- l'Assemblea sociale (art. 64 CC)
  - il Comitato di quartiere (art. 69 CC)
  - la Commissione di revisione.

L'Assemblea sociale

- Art. 9** L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea sociale.

Convocazione

- Art. 10** <sup>1</sup>L'Assemblea sociale è convocata in seduta ordinaria dal Comitato di quartiere.
- <sup>2</sup>L'Assemblea sociale si riunisce almeno una volta l'anno entro il primo semestre.
- <sup>3</sup>La convocazione deve essere diramata nei modi previsti dal presente Statuto.
- <sup>4</sup>Un quinto dei soci dell'Associazione può richiedere per iscritto al Comitato la convocazione di un'Assemblea sociale straordinaria. Anche in questo caso la convocazione avviene secondo i modi prescritti attraverso i capoversi che seguono;
- <sup>5</sup>L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale deve far menzione dell'ordine del giorno (art. 64 cpv. 2 e 3 e art. 66 CC), essere trasmesso ai soci nella forma scritta ed affisso all'albo comunale di quartiere almeno 14 giorni prima del convegno.
- <sup>6</sup>I soci possono essere invitati all'Assemblea sociale attraverso comunicazioni di posta elettronica, previa richiesta scritta al Comitato.

Compiti

- Art. 11** L'Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili (art. 65 CC):
- elegge o revoca il Comitato di quartiere, la Commissione di revisione e decide sulle dimissioni degli stessi (art. 69 CC);
  - elabora e modifica gli statuti dell'Associazione di quartiere (art. 60 cpv. 2 CC);
  - approva la contabilità dell'anno antecedente (consuntivo);
  - decide su ogni altro aspetto conferitogli dal presente statuto e non specificamente demandato ad un altro organo.

Diritto di voto e  
maggioranza  
(art. 67 B CC)

- Art. 12** <sup>1</sup>In seno all'Assemblea generale ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dai soci presenti (art. 67 CC).

	<p><sup>2</sup>L'Assemblea non può risolvere a proposito di oggetti non debitamente preannunciati e compresi nell'ordine del giorno.</p> <p><sup>3</sup>Conclusa la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può affrontare discussioni eventuali a proposito di temi d'attualità per il quartiere.</p>
Esclusione dal diritto di voto (art. 68 CC)	<b>Art. 13</b> Nelle risoluzioni dell'Assemblea sociale concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra l'Associazione ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea diretta, il socio è escluso dal diritto di voto.
Comitato di quartiere (art. 69 CC)	<b>Art. 14</b> Il Comitato di quartiere può essere composto da un numero di membri variabile fra 5 e 7.
Nomina e durata in carica	<b>Art. 15</b> Il Comitato di quartiere è nominato nel corso dell'Assemblea generale costitutiva e seguenti. Lo stesso rimane in carica un anno. Il Comitato è rieleggibile.
Requisiti di nomina	<b>Art. 16</b> <sup>1</sup> Del Comitato di quartiere possono far parte tutti i soci dell'Associazione aventi diciotto anni compiuti e titolari dei diritti civili. <sup>2</sup> Non possono far parte dello stesso comitato coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.
Compiti	<b>Art. 17</b> Il Comitato di quartiere rappresenta l'associazione e gestisce le attività in corso. Lo stesso, in particolare, esegue le decisioni dell'Assemblea sociale e propone alla stessa i temi che rientrano fra le competenze di quest'ultima.
Convocazione e compiti	<b>Art. 18</b> <sup>1</sup> Il Comitato di quartiere nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un cassiere ed un Segretario. Le riunioni del Comitato di quartiere sono convocate dal Presidente. <sup>2</sup> Il Comitato di quartiere decide sugli oggetti di sua competenza a maggioranza dei suoi membri presenti al momento della decisione. <sup>3</sup> In caso di parità decide il voto del Presidente. <sup>4</sup> Delle risoluzioni è tenuta traccia scritta. <sup>5</sup> Il Segretario tiene verbale delle riunioni di comitato e dell'assemblea e mantiene aggiornato l'elenco dei soci.
Firma	<b>Art. 19</b> L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del Presidente o del Vice Presidente con un membro del Comitato di quartiere.
Responsabilità (art. 75a CC)	<b>Art. 20</b> Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio della stessa. È esclusa la responsabilità personale dei soci.
Commissione di revisione	<b>Art. 21</b> La Commissione di revisione si compone di due membri, esterni al Comitato, che sono rieleggibili. Essa ha il compito di presentare all'Assemblea ordinaria il rapporto di revisione concernente la gestione annuale dei conti e lo stato del patrimonio sociale. Il rapporto sarà trasmesso al Comitato al più tardi sette giorni prima dell'Assemblea che segue.

**Scioglimento  
dell'associazione  
(art. 76 CC, art. 93 ORC)**

**Art. 22** Lo scioglimento può essere pronunciato dall'Assemblea sociale in ogni tempo.

Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio della stessa va alla Città di Bellinzona che si occuperà della custodia e del passaggio al nuovo organo del Quartiere (art. 57 CC).

**Rapporti con la Città di  
Bellinzona**

**Art. 23** L'approvazione del presente statuto da parte del Municipio della Città di Bellinzona (art.3 cp3) e il conseguente riconoscimento come Associazione di quartiere, implica che:

- a norma dell'articolo 78 del Regolamento comunale della Città di Bellinzona è garantito un finanziamento, secondo le indicazioni del regolamento specifico;
- il Servizio quartiere della Città di Bellinzona supporta l'attività dell'Associazione e collabora con i membri di Comitato e con la Commissione di revisione nell'esercizio dei compiti loro affidati;
- il Comitato di quartiere terrà la contabilità dell'Associazione secondo le istruzioni emanate dal Servizio quartieri della Città di Bellinzona;
- copia del verbale delle riunioni del Comitato è trasmesso al Servizio quartieri della Città di Bellinzona;
- entro la fine di gennaio è trasmesso al Servizio quartieri il bilancio e il conto economico corredato dal rapporto di attività dell'anno precedente;
- per quanto non specificato attraverso il presente statuto, fa stato il Regolamento comunale (artt. 77 e seguenti).

**Altre norme applicabili**

**Art. 24** Per quanto non specificato attraverso il presente statuto, fa stato il Codice civile svizzero (artt 60 e seguenti).

**Entrata in vigore**

**Art. 25** Il presente statuto è stato approvato nell'ambito dell'Assemblea costitutiva del 27 novembre 2019.